

Massimario di giurisprudenza penale (a cura di **PATRIZIA MAZZA**)

Cass. Sez. III 28 aprile 2017, n. 20237 - Amoresano, pres.; Ramacci, est. - Sorge, ric. (*Conferma Trib. Cassino 15 aprile 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Nozione di ente.

Nella nozione di enti cui fa riferimento l'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/06 rientrano anche le associazioni e integra il reato sanzionato da tale disposizione l'abbandono, da parte del rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo, dei rifiuti derivanti da tale attività (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 gennaio 2008, n. 4733, Falco, rv. 238.798; Sez. III 30 marzo 2010, n. 12448, Onofri, non massimata, in *Ambiente e sviluppo*, 2010, 11, 912.

*

Cass. Sez. III 26 aprile 2017, n. 19596 - Amoresano, pres.; Liberati, est.; Policastro, P.M. (conf.) - M.L., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Pordenone 17 novembre 2014*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Conservazione - Formaggio - Temperatura ambiente - Indicazioni fornite dal produttore - Inosservanza.

Integra il reato di cui all'art. 5 lett. b), e 6, comma 3, della legge n. 283 del 1962 la condotta del responsabile di un supermercato che espone per la vendita su di uno scaffale a temperatura tra 19 e 20 gradi delle confezioni sottovuoto di formaggio a pasta dura, da conservarsi invece tra 0 e 8 gradi, non trovando applicazione, nella specie, l'esimente di cui all'art. 19 della stessa legge che attiene ai requisiti intrinseci o di composizione dei prodotti o alle condizioni interne dei recipienti, e non alle modalità di conservazione degli alimenti, che ricadono sotto la responsabilità del detentore (1).

(1) In senso conforme, vedi Cass. Sez. III 1° agosto 2013, n. 33313, Calabrò, rv. 257.130.

*

Cass. Sez. III 20 aprile 2017, n. 18934 - Amoresano, pres.; Ramacci, est.; Orsi, P.M. (conf.) - Catapano ed a., ric. (*Conferma Trib. ries. Taranto 27 giugno 2016*)

Ambiente - Delitto di inquinamento ambientale - Abusività della condotta - Compromissione o deterioramento di ecosistema.

Rientra tra le condotte «abusive» richieste per la configurabilità di alcuni delitti contro l'ambiente l'esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, viene effettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi. Il depauperamento della fauna in una determinata zona con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti implica, infatti, una compromissione o un deterioramento dell'ecosistema, da intendersi, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, secondo la definizione datane in un passato non recente dalla giurisprudenza di questa Corte, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente» o, quanto meno, della fauna stessa singolarmente intesa (1).

(1) In riferimento alle condotte abusive richieste per la configurabilità di alcuni delitti contro l'ambiente, vedi, Cass. Sez. III 4 novembre 2013, n. 44449, Ghidoli, rv. 258.326; Sez. III 21 maggio 2015, n. 21030, Furfaro ed a., non massimata.

*

Cass. Sez. III 11 aprile 2017, n. 18399 - Amoresano, pres.; Ramacci, est.; Filippi, P.M. (conf.) - P.R. in proc. C.F., ric. (*Annulla con rinvio Trib. Asti 17 giugno 2016*)

Sanità pubblica - Discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali - Mero abbandono di rifiuti - Irrilevanza.

Può configurarsi il reato di realizzazione di discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali, ai sensi dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/06, anche se si realizza una discarica senza apprestare opere particolari per allestirla. (1).

(1) In tema di realizzazione di discarica abusiva, vedi, Cass. Sez. III 6 novembre 2008 n. 41351, Fulgori, rv. 241.533.

*

Cass. Sez. III 4 aprile 2017, n. 16463 - Rosi, pres.; Gentili, est.; Angelillis, P.M. (parz. diff.) - Candiano, ric. (*Conferma App. Palermo 12 giugno 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiale ferroso, in assenza della prescritta autorizzazione - Particolare tenuità del fatto - Confisca del mezzo di trasporto.

La affermazione della particolare tenuità del fatto o, come anche si esprime il legislatore nel testo della disposizione contenuta nell'art. 131 bis c.p., della offesa da esso derivante a carico del bene interesse tutelato dalla norma, è fattore tale da elidere, per evidenti ragioni di politica criminale la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, la sola punibilità della condotta, cioè la corrispondenza ad essa del diritto-dovere da parte dell'ordinamento di irrogare la sanzione penale, ma non è anche fattore idoneo ad escludere nella medesima condotta la esistenza di tutte le altre caratteristiche proprie dell'illecito penale, che anzi ne viene, in qualche modo, accertato nei suoi profili strutturali (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito il quale, riconosciuta la particolare tenuità del fatto, ha confermato la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti) (1).

(1) Sulla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, vedi, Cass. Sez. Un. 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj, rv. 266.590.

*

Cass. Sez. III 31 marzo 2017, n. 16441 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Salzano, P.M. (parz. diff.) - Benenati, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Siena 18 febbraio 2013*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Luogo di produzione rilevante ai fini del deposito temporaneo.

Per luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. VII 27 aprile 2016, n. 17333, Passarelli, rv. 266.911; Sez. III 20 febbraio 2013, n. 8061, Ercolani, rv. 254.754.

*

Cass. Sez. III 31 marzo 2017, n. 16431 - Ramacci, pres.; Andronio, est.; Mazzotta, P.M. (diff.) - Rusaien ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Trieste 7 gennaio 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Materiali provenienti da demolizione - Qualifica - Nozione di processo di produzione.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al «deposito temporaneo» o al «sottoprodotto». E ciò perché l'attività di demolizione di un edificio non può ordinariamente essere definita un «processo di produzione» quale quello indicato dall'art. 184 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152 del 2006; con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 luglio 2015, n. 29084, Favazzo, rv. 264.121, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 11-12, 666.

*

Cass. Sez. III Pen. 30 marzo 2017, n. 15856 - Savani, pres.; Aceto, est.; R.G., ric. (*Conferma Trib. Catania 6 settembre 2016*)

Ambiente - Delitto di inquinamento ambientale - Compromissione e deterioramento - Definizione.

In tema di tutela dell'ambiente, la «compromissione» ed il «deterioramento», di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452 bis

c.p. (disposizione introdotta dalla l. 22 maggio 2015, n. 68), consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della «compromissione», da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del «deterioramento», da una condizione di squilibrio «strutturale», connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 novembre 2016, n. 46170, Simonelli, rv. 268.059.

*

Cass. Sez. III 24 marzo 2017, n. 14779 - Amoresano, pres.; Renoldi, est.; Cuomo, P.M. (diff.) - P.R. in proc. Italiani ed a., ric. (Cassa con rinvio Trib. Verona 3 maggio 2016)

Bellezze naturali - Beni ambientali - Reato di cui all'art. 733 bis c.p.

La nozione di «aree naturali protette» è più ampia di quella comprendente le categorie dei parchi nazionali delle riserve naturali statali e regionali e dei parchi naturali statali, interregionali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette (fattispecie relativa anche al reato di cui all'art. 733 bis c.p. per aratura e taglio di erba) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 novembre 2003, n. 44409, Natale, rv. 226.400, in Riv. pen., 2004, 889.

*

Cass. Sez. III 24 marzo 2017, n. 14501 (c.c.) - Amoresano, pres.; Di Nicola, est.; P.G. (conf.) - Carpenzano ed a., ric. (Conferma Trib. lib. 9 febbraio 2016)

Sanità pubblica - Rifiuti - Responsabilità per abbandono o discarica.

Il proprietario del terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato non può andare incontro a una responsabilità di posizione, in difetto di elementi di diretta partecipazione al reato o di un contributo materiale o morale nell'illecita gestione dei rifiuti. I reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma commissiva; ne consegue che essi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza, salvo che risulti integrata una condotta concorsuale mediante condotta omissiva, nei casi in cui il soggetto aveva l'obbligo giuridico di impedire la realizzazione od il mantenimento dell'evento lesivo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. Un. 28 dicembre 1994, n. 12753, Zaccarelli, rv. 199.385, in Giust. pen., 1995, II, 75.

*

Cass. Sez. III 24 marzo 2017, n. 14482 - Amoresano, pres.; Renoldi, est.; Salzano, P.M. (diff.) - B.D. e T.R., ric. (Annulla in parte senza rinvio Trib. Verbania 16 dicembre 2015)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Cattivo stato di conservazione - Pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Esclusione.

In materia di reati alimentari, l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, non può fondarsi sulla mera contestazione di un'ipotesi di cattivo stato di conservazione ma sui soli casi di frode tossica o comunque dannosa alla salute, stante il particolare allarme sociale comunemente ingenerato da tali specifiche condotte (1).

(1) Sulle condizioni per l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, vedi, Cass. Sez. III 28 dicembre 2009, n. 49585, Livi, non massimata, in Dir. pen. e processo, 2010, 2, 161.

*

Cass. Sez. III 14 marzo 2017, n. 12163 - Ramacci, pres.; Di Stasi, est.; Mazzotta, P.M. (conf.) - Corsi, ric. (Conferma Trib. Massa 19 novembre 2013)

Acque - Gestione delle acque meteoriche di dilavamento - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di una cava - Assenza della prescritta autorizzazione - Inottemperanza alla disciplina regionale.

L'art. 137, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 dispone: «Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006»; il richiamo contenuto nell'imputazione all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2009 è, quindi, chiaramente effettuato quoad poenam in relazione alla condotta sostanzialmente descritta come inosservanza della disciplina regionale di cui all'art. 113, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III, 23 gennaio 2015, n. 3199, Verbicaro, rv. 262.006.

*

Cass. Sez. III 14 marzo 2017, n. 12159 - Ramacci, pres.; Andreatza, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Messina ed a., ric. (*Annula senza rinvio App. Palermo 2 luglio 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Concorso nel reato di gestione di discarica abusiva.

La gestione di una discarica abusiva può comportare il concorso di contributi attivi o passivi da parte di più soggetti, concorrenti tra loro oppure agenti in un quadro di cooperazione colposa, venendo tutti tali soggetti chiamati a rispondere per gli apporti dati alla realizzazione del reato (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 gennaio 2008, n. 2485, Marchi, rv. 238.595.

*

Cass. Sez. III 3 marzo 2017, n. 10515 (c.c.) - Carcano, pres.; Aceto, est.; Salzano, P.M. (diff.) - Sorvillo, ric. (*Annula con rinvio Trib. Napoli 16 marzo 2016*)

Ambiente - Deterioramento e compromissione nel delitto di inquinamento ambientale.

Il fatto che, ai fini del reato di «inquinamento ambientale» non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono post factum non punibile (nel senso che «le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un post factum penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione). È dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452 quater, c.p.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. IV 9 marzo 2011 n. 9343, Valentini, rv. 249.808.

*

Cass. Sez. III 1° marzo 2017, n. 10009 - Amoresano, pres.; Renoldi, est.; Policastro, P.M. (parz. diff.) - P.M., ric. (*Conferma Trib. Busto Arsizio 20 Aprile 2015*)

Animali - Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze - Maltrattamento.

La contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. è integrata laddove le condizioni di detenzione di animali siano incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze per gli stessi, sia dal punto di vista fisico che psichico (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 febbraio 2015, n. 6829, Garnerò, rv. 262.529; Sez. III 16 settembre 2014, n. 37859, Rainoldi, rv. 260.184.

*

Cass. Sez. III 24 febbraio 2017, n. 9133 - Fiale, pres.; Ramacci, est.; Angelillis, P.M. (diff.) - Giani ed a., ric. (*Annula con rinvio App. Firenze 27 marzo 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53 bis, d.lgs. 5 febbraio 1997,

n. 22, oggi sostituito dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice(1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 maggio 2008, n. 18351, Roma, rv. 240.152, in *Riv. pol.*, 2009, 5, 337.

*

Cass. Sez. III 24 febbraio 2017, n. 9132 - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Mazzotta, P.M. (diff.) - Conte ed a., ric. (*Annula in parte con rinvio Trib. Vicenza 4 febbraio 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato - Inosservanza delle prescrizioni.

In presenza di regime semplificato le prescrizioni e le cautele che debbono essere rispettate coincidono con quanto previsto in sede di iscrizione da parte della ditta richiedente nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi. Non si tratta di un'interpretazione analogica in malam partem dell'elemento normativo della fattispecie (le «autorizzazioni») richiamato nella prima parte della norma, sia perché, in realtà, l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni previsti nella comunicazione di inizio attività si traduce nell'esercizio dell'attività stessa in assenza dei requisiti richiesti per il suo svolgimento, sia perché in base al combinato disposto di cui agli artt. 214, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006 e 19, legge n. 241 del 1990 (richiamato dall'art. 214, cit.), la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 216, comma 1, d.lgs. n. 152, cit., sostituisce l'autorizzazione a tutti gli effetti (1).

(1) in senso conforme, Cass. Sez. III 22 marzo 2011, n. 11495, Oliva, rv. 249.819, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 11, 973.

*

Cass. Sez. III 20 febbraio 2017, n. 7950 (c.c.) - Fiale, pres.; Aceto, est.; Filippi, P.M. (diff.) - Montagner ed a., ric. (*Dichiara inammissibile G.I.P. Trib. Venezia 7 gennaio 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto con formulario incompleto o inesatto.

La parziale depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 205 del 2010 per il reato di cui all'art. 258, d.lgs. n. 152 del 2006 (trasporto di rifiuti accompagnato da formulario redatto in modo incompleto o inesatto) è stata differita al momento in cui acquisterà piena operatività il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTR), per effetto dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 121 del 2011, disposizione quest'ultima che - avendo natura di norma interpretativa e non innovativa - si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011), senza dar luogo a violazione del principio di irretroattività della legge incriminatrice (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 28 gennaio 2014, n. 3692, La Valle, rv. 258.567.

*

Cass. Sez. III 20 febbraio 2017, n. 7933 - Fiale, pres.; Gentili, est.; Tocci, P.M. (parz. diff.) - Savoldi, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Lodi 28 dicembre 2015*)

Caccia e pesca - Caccia - Caccia con una rete verticale a tramaglio avente un'altezza tale da catturare anche piccoli uccelli - Autonomia delle singole fattispecie considerate dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992.

La violazione delle disposizioni contenute nelle diverse previsioni normative indicate nell'art. 30 della legge n. 157 del 1992, dà luogo a distinti reati, eventualmente affasciati dal vincolo della continuazione fra loro, in quanto distinte sono le rationes che sottostanno alle singole previsioni incriminatrici ivi elencate (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 dicembre 2014, n. 52491, Picardo, rv. 261.703.

*

Cass. Sez. III 15 febbraio 2017, n. 7166 - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Mazzotta, P.M. (parz. diff.) - Mancini, ric. (*Annula in parte senza rinvio Trib. Livorno 3 luglio 2015*)

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale - Sanzioni amministrative e penali.

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, la condotta di chi, essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), non ne osserva le prescrizioni è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo solo quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi terzo e quarto della medesima disposizione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 1° ottobre 2014 n. 40532, Avesani, rv. 259.924; Sez. III 11 aprile 2016 n. 14741, Gavioli, rv. 266.397, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 6, 445.

*

Cass. Sez. III 15 febbraio 2017, n. 7160 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Bozza, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Verona 2 dicembre 2014*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Messa in riserva.

La messa in riserva - da distinguere dal deposito controllato, libero alle condizioni di legge; da quello preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; dal deposito incontrollato o abbandono, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero e, da ultimo, dalla discarica abusiva, se l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi - deve essere ravvisata qualora il materiale sia in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 23 settembre 2014 n. 38676, Rodolfi, rv. 260.384; Sez. III 30 dicembre 2009 n. 49911, Manni, rv. 245.865.

*

Cass. Sez. III 15 febbraio 2017, n. 7150 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Gigante, ric. (*Dichiara inammissibile App. Lecce, Sez. dist. Taranto 7 ottobre 2014*)

Acque - Lavori di carico e scarico del petcoke - Immissioni sul suolo e nelle acque marine delle acque di prima pioggia e di lavaggio - Danneggiamento del fondale marino - Danneggiamento aggravato.

Anche il fondo e il sottofondo marini, costituenti la c.d. piattaforma continentale, devono essere ritenuti come rientranti fra le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625, n. 7 c.p., in quanto, pur qualificabili come res communes omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958) alla sovranità dello Stato che è portatore diretto dell'interesse alla loro integrità e salvaguardia, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge. Per la configurabilità del reato non è necessario che il danneggiamento sia irreversibile (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. II 16 dicembre 2002 n. 42119, Iannelli, rv. 223.352; Sez. II 23 giugno 2004 n. 28153, Scarpa, rv. 229.714, in *Riv. pen.*, 2005, 1230.

*

Cass. Sez. III 13 febbraio 2017, n. 6584 - Amoresano, pres.; Di Nicola, est.; Policastro, P.M. (conf.) - Imputato: Zanetti, ric. (*Annulla in parte con rinvio Trib. Udine 12 febbraio 2015*)

Caccia e pesca - Caccia - Tassidermia - Sanzioni applicabili.

L'art. 30, comma 2, della l. 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce che in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, con la conseguenza che, trattandosi di norma di carattere generale, essa si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette. Si tratta di un orientamento che trova solido conforto interpretativo nell'art. 6, comma 3, della legge n. 157 del 1992 che per i tassidermisti, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette (ribadendosi così che è illecito per tutti detenere esemplari imbalsamati di specie protette), prevede anche l'obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette pena la revoca della autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 marzo 2005 n. 9490, Bianchizza, rv. 231.220, in *Riv. pen.*, 2006, 5, 566.